



# COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO

Provincia di Vicenza

P.I. 00608560249  
C.A.P. 36070

via Chiesa Nuova, 3

tel. 0400.489403  
fax 0444.687025

**Reg. Ord. N° 1/S/2025**

San Pietro Mussolino, li 18/03/2025

**OGGETTO: ADOZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA FINO AL 2024 AL 30 APRILE 2025.**

## IL SINDACO

### **Premesso che:**

- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla “*Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa*”, recepita dallo Stato Italiano con il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l’emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale, e fissa i limiti di legge per la tutela della salute umana e dell’ambiente, stabilendo il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM<sub>10</sub> pari a 50 µg/m<sup>3</sup> da non superare più di 35 volte nell’arco dell’anno civile;
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” conferma, tra l’altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM<sub>10</sub>) pari a 50 µg/m<sup>3</sup> da non superare più di 35 volte nell’arco dell’anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell’aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM<sub>10</sub> permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale /invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite dei 50 µg/m<sup>3</sup>;
- le principali cause dell’inquinamento atmosferico e della formazione degli inquinanti primari è dovuta a traffico veicolare, impianti di riscaldamento, i sistemi di produzione industriale che producono composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- tali inquinanti producono effetti negativi sulla salute e costituiscono una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l’accumulo nell’aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell’apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- la Corte di giustizia della Unione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l’Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;

### **Preso atto che:**

- la Regione Veneto, con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 18 aprile 2016, ha approvato il “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera” (PRTRA);
- la Regione Veneto, con deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017, ha approvato il “*Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano*”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell’Ambiente; tale accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso

con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM<sub>10</sub>, traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura; è prevista l'attivazione delle misure di contenimento sulla base del livello di allerta raggiunto:

- a) livello di nessuna allerta verde;
- b) livello di allerta 1 arancio;
- c) livello di allerta 2 rosso;

che viene comunicato da ARPAV ai Comuni a seguito della valutazione dei dati di PM<sub>10</sub> rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti; tale Accordo prevedeva che, a partire dal 1° ottobre 2020 sarebbero state introdotte limitazioni anche per le autovetture e i veicoli commerciali diesel euro 4 già dal livello di allerta 0 "verde";

- le modalità di valutazione dei livelli di allerta di PM<sub>10</sub> sono effettuate considerando i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero dei PM<sub>10</sub> misurati fino al giorno precedente e i dati previsti dal modello SPIAIR per il giorno in corso e i due giorni successivi, in modo da prevedere in anticipo i fenomeni di accumulo del PM<sub>10</sub>, attivando tempestivamente le misure emergenziali, al fine di ridurre nel più breve tempo possibile le concentrazioni di PM<sub>10</sub>;

- l'attivazione delle misure di contenimento è disposta dai Comuni a seguito della comunicazione effettuata da ARPAV ed è modulata su tre gradi di allerta per i PM<sub>10</sub> sulla base del numero di giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> secondo il seguente schema:

- LIVELLO VERDE, NESSUNA ALLERTA quando il numero di giorni è inferiore a 4;
- LIVELLO ARANCIO, 1° GRADO DI ALLERTA quando il numero di giorni è almeno pari a 4;
- LIVELLO ROSSO, 2° GRADO DI ALLERTA quando il numero di giorni è almeno pari a 10;

rientro al livello verde con almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero;

- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione Veneto nelle date 6 settembre 2018, 5 settembre 2019 e 26 settembre 2019, relativamente alle misure previste dall'Accordo Padano e declinate nel territorio regionale, ha ribadito ai comuni capoluogo e alle province l'obbligatorietà dell'applicazione dell'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, in particolare con l'adozione delle misure di limitazione della circolazione stradale per i veicoli ad alimentazione diesel, sia per le autovetture che per i veicoli commerciali, confermando le misure temporanee omogenee da attivarsi in caso di raggiungimento dei diversi livelli emergenziali;

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 (BUR n. 14 del 31/12/2020) è stata approvata la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, secondo la quale il Comune di **San Pietro Mussolino** risulta ora inserito nella zona "IT0520 – Prealpi e Alpi" nell'ambito del PRTRA;

#### **Richiamati:**

- il D.L. n. 121 del 12/09/2023, convertito con modifiche dalla L. n. 155 del 06/11/2023, al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 per i superamenti di PM<sub>10</sub>, ha imposto alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna di provvedere, "entro dodici mesi dall'approvazione del decreto legge stesso, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti";

- la Giunta Regionale con la Deliberazione n. 480 del 02/05/2024 (BUR n. 72 del 31/05/2024), ha adottato i documenti inerenti alla Proposta di aggiornamento del PRTRA, elaborati con il supporto tecnico di ARPAV ed in coordinamento con le strutture regionali interessate dall'attuazione degli interventi programmati, e ha stabilito di sottoporre a consultazione pubblica il Piano stesso e i documenti a corredo, contestualmente all'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 786 del 12/07/2024, è stata estesa la validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238/2021 al fine di dare continuità all'attuazione delle misure di limitazione in essa stabilite e confluite nell'aggiornamento del PRTRA, nelle more del completamento del percorso di approvazione del citato aggiornamento di Piano;

- con tale ultimo provvedimento regionale viene ribadito che l'attuazione delle limitazioni e degli obblighi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria è prevista in capo ai Comuni territorialmente competenti, in coordinamento con i Tavoli Tecnici Zonali, istituiti presso le Province e la Città Metropolitana di Venezia, come stabilito dal vigente PRTRA e richiamato con la DGR n. 1500 del 16 ottobre 2018;

**Considerato che** per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario adottare provvedimenti idonei ad evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi al

fine di ridurre l'esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili;

**Visti:**

- il Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”, in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM<sub>10</sub>);
- Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 90 del 18 aprile 2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 44 del 10 maggio 2016;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 che ha approvato il “Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”;
- L'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell'ambiente” e successive modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 che ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea;
- le indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) nell'incontro del 24/06/2021 con cui sono state presentate sinteticamente le misure straordinarie, integrative rispetto a quelle previste dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e dall'Accordo di Bacino Padano. Il Pacchetto regionale per la qualità dell'aria riguarda principalmente i settori dell'agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento prevedendo sia azioni di incentivazione sia misure temporanee (valide in generale dal 1° ottobre al 30 aprile) collegate anche ad episodi di inquinamento più critici, interessando anche molti Comuni del territorio regionale fino ad ora non coinvolti dall'Accordo di Bacino Padano;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce “indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006”;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare l'art. 182, comma 6-bis;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015, che fornisce “indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182, comma 6-bis, del D.lgs. 152/2006”;
- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
- l'art. 50, comma 10, e l'art. 107 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

**In ragione** delle caratteristiche e delle peculiarità territoriali del Comune di San Pietro Mussolino, nonché delle attività economiche che insistono sul territorio medesimo;

**Considerato che:**

- nel territorio comunale le fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie e dall'esercizio degli impianti termici rappresentano la causa principale della formazione degli inquinanti primari;
  - per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi;
- Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di eventuali ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

**ORDINA**

L'ISTITUZIONE, DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL 30 APRILE 2025 DEGLI OBBLIGHI E DIVIETI DI SEGUITO INDICATI:

In tutto il territorio comunale è fatto divieto:

**A1) di mantenere acceso il motore:**

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri; la partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;

- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto;

**A2) di procedere a qualsiasi tipo di combustione all'aperto, quali ad esempio, abbruciamenti di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio**, invitando i cittadini ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, di impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale, ovvero il conferimento all'eco-centro del comune di Chiampo con il quale il comune di San Pietro Mussolino è convenzionato le cui modalità di utilizzo sono reperibili presso gli uffici tecnico o tributi del comune negli orari di apertura al pubblico;

### **B - MISURE RELATIVE AI GENERATORI DI CALORE:**

**B1)** l'obbligo nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica "E" di limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 412/1993 e smi:

**B1a) a massimi di 19°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/1993 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle:

- E.1 – residenza e assimilabili;
- E.2 – uffici e assimilabili;
- E.4 – attività ricreative e assimilabili;
- E.5 – attività commerciali e assimilabili;
- E.6 – attività sportive;

**B1b) a massimi di 17°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/1993 con la sigla E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili;

### **INVITA**

- La cittadinanza:
  - ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (GPL e gas metano);
  - ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute e, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, ridurre il rischio di esposizione:
    - limitando l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione da PM<sub>10</sub>;
    - limitando l'apertura delle finestre (soprattutto mattino/sera per la maggiore concentrazione di polveri sottili);
    - limitando/evitando passeggiate all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;
    - limitando/evitando il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico);
- Le Aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare l'utilizzo dei mezzi a minore emissione.
- Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale;
- Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

### **SANZIONI**

**chiunque violi le disposizioni del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti, all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.**

### **MANDA**

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

### **DISPONE**

- 1) che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e negli spazi di pubblica affissione sulle bacheche nel territorio comunale e nei locali pubblici ai fini della sua ampia

conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

2) Che il presente provvedimento venga trasmesso per competenza a:

- |  |            |  |
|--|------------|--|
| - Provincia di Vicenza                     | VICENZA    | <a href="mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net">provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net</a>                             |
| - Direzione Generale dell'ULSS n. 8 Berica | VICENZA    | <a href="mailto:protocollo.aulss8@pecveneto.it">protocollo.aulss8@pecveneto.it</a>   |
| - ARPAV (Dip. Prov. di Vicenza             | VICENZA    | <a href="mailto:dapvi@pecarpav.it">dapvi@pecarpav.it</a>   |
| - Com. Inter. Polizia Locale Vi 4A         | ARZIGNANO  | <a href="mailto:polizialocalesegreteria@pec.comune.arzignano.vi.it">polizialocalesegreteria@pec.comune.arzignano.vi.it</a> |
| - Stazione dei Carabinieri di Crespadoro   | CRESPADORO | <a href="mailto:tvi22098@pec.carabinieri.it">tvi22098@pec.carabinieri.it</a>   |
| - Stazione dei Carabinieri Forestali       | ARZIGNANO  | <a href="mailto:fvi43693@pec.carabinieri.it">fvi43693@pec.carabinieri.it</a>   |
| - Società Vicentina Trasporti Srl          | VICENZA    | <a href="mailto:svt@legalmail.it">svt@legalmail.it</a>   |
| - Uffici Comunali,                         | SEDE       |  |

ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati e per l'inserimento degli avvisi sui pannelli a messaggio variabile.

### **I N F O R M A**

- che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.
- l'ufficio competente del procedimento è il Settore tecnico comunale;
- il Responsabile del Procedimento è il geom. Stefano Cobbe, responsabile dell'Area tecnica;
- è possibile prendere visione degli atti ed avere informazioni inerenti il procedimento rivolgendosi presso l'ufficio competente, situato nella sede municipale, in via Chiesa Nuova, 3 a San Pietro Mussolino (VI).

**IL SINDACO**

**Tasso Gabriele**

*Firmato digitalmente D.Lgs.82/2005*